



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

**DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO**  
**UFFICIO II - Procedimento Legislativo**  
 LARGO CHIGI, 19 - 00186 ROMA - TEL. 0667792810 - FAX 066797530

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DRP 0008759 P-4.20.11.2  
 del 01/08/2014



9853899

Roma,

AL PRESIDENTE DELLA  
 COMMISSIONE BILANCIO,  
 SENATO DELLA REPUBBLICA

e, p. c. AL MINISTERO DELL'ECONOMIA  
 E DELLE FINANZE  
 Ufficio Legislativo - Economia  
 AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE  
 POLITICHE SOCIALI  
 Ufficio Legislativo  
**LORO SEDI**

**OGGETTO:** disegno di legge (S. 1558) Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico (Approvato dalla Camera dei deputati). Relazione tecnica.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196/2009, si trasmette l'originale della Relazione Tecnica riferita al provvedimento indicato in oggetto, pervenuta a questo Ufficio, positivamente verificata, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota Prot. 1-4614 del 23 luglio 2014.

d'ordine del Ministro

Il Capo Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento  
 Paolo Aquilanti



DIPARTIMENTO RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

Pervenuto il 11/8/2014  
11/8-12/16

Roma, 23 LUG. 2014

*Ministero dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Prot. n. 1-4614

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
- Dipartimento per i rapporti con il Parlamento

E, p.c.

AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
- Ufficio legislativo

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DRP 0008754 A-4.20.11.2  
del 01/08/2014

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE  
DELLO STATO



9853829

LORO SEDI

Oggetto: A.S. n. 1558 - Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico - **Trasmissione relazione tecnica verificata positivamente.**

In riferimento al disegno di legge indicato in oggetto, approvato dalla Camera dei Deputati lo scorso 4 luglio 2014 ed ora all'esame del Senato, si invia la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 196 del 2009 positivamente verificata dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

IL CAPO DELL'UFFICIO

Avv. Carlo Sica



1-6584  
22/7/2014

*Ministero*  
*dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE  
UFFICIO I

Roma,

Prot. Nr.  
Rif. Prot. Entrata Nr. 57720  
Allegati: 1  
Risposta a nota del:

All' Ufficio del coordinamento  
legislativo

All' Ufficio Legislativo – Economia

LORO SEDI

OGGETTO: A.S. 1558. – Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico. Relazione tecnica al passaggio.

In riferimento al provvedimento in oggetto, si trasmette, positivamente verificata, la relazione tecnica al passaggio, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Il Ragioniere Generale dello Stato

At

**Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico. AC 224 e abb.**

## **TESTO RISULTANTE A SEGUITO DELL'ESAME DELLE PROPOSTE EMENDATIVE**

### **Relazione tecnica**

La stima degli effetti delle disposizioni di cui al presente provvedimento è stata effettuata sulla base dei dati amministrativi in possesso dell'INPS

#### **Articolo 1**

##### **Comma 1**

Ridefinizione contingente mobilità ordinaria II salvaguardia (art. 22, DL 95/2012)

Per effetto della modifica proposta i lavoratori con accordi stipulati entro il 31 dicembre 2011 in sede governativa e finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali, sono inclusi nelle norme della salvaguardia a condizione che siano:

- cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
- percettori, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della norma, del trattamento di cassa integrazione straordinaria ai sensi dell'art. 1 della legge 23 luglio 1991 n. 223 e il cui rapporto di lavoro cessi entro il 30 dicembre 2016 per il collocamento in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

La disposizione intende limitare il periodo a disposizione delle aziende per dare seguito ai piani di gestione delle eccedenze occupazionali.

Conseguentemente è stato ridotto il contingente numerico di 20.000 unità.

Si è stimato che i risparmi inizino dal 2016 in considerazione del fatto che le prime decorrenze di trattamenti pensionistici con requisiti ante L. 214/2011 avvengano dopo un congruo periodo di mobilità.

##### **Comma 2**

In coerenza con quanto previsto dal comma 1, la disposizione prevede la necessaria rideterminazione degli importi indicati al quarto periodo del comma 235 dell'articolo 1 della legge n. 228/2012 riportante i complessivi oneri programmati per le tutele dei lavoratori salvaguardati

dall'incremento dei requisiti di accesso al pensionamento stabilito dal DL 201/2011, convertito con legge n. 214/2011.

### **Comma 3**

Prevede il necessario coordinamento del provvedimento attuativo a seguito della modifica normativa prevista al comma 1.

Dal complessivo disposto dei commi 1, 2 e 3 conseguono, sulla base dei dati amministrativi forniti dall'INPS, economie per 198 milioni di euro per l'anno 2016, 380 milioni di euro per l'anno 2017, 495 milioni di euro per l'anno 2018, 240 milioni di euro per l'anno 2019 e 35 milioni di euro per l'anno 2020.

### **Comma 4**

Sulla base delle risultanze della IV salvaguardia, in relazione al contingente dei lavoratori cessati per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di cui all'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, si stima una riduzione della platea di 4.000 unità.

Pertanto la disposizione ridetermina il limite numerico e i limiti massimi di spesa conseguenti nonché la necessaria conseguente rideterminazione degli importi indicati al quarto periodo del comma 235 dell'articolo 1 della legge n. 228/2012 riportante i complessivi oneri programmati per le tutele dei lavoratori salvaguardati dall'incremento dei requisiti di accesso al pensionamento stabilito dal DL 201/2011, convertito con legge n. 214/2011.

Dal comma in esame conseguono pertanto, sulla base dei dati amministrativi forniti dall'INPS, economie per 74 milioni di euro per l'anno 2014, 81 milioni di euro per l'anno 2015, 61 milioni di euro per l'anno 2016, 42 milioni di euro per l'anno 2017, 23 milioni di euro per l'anno 2018 e 6 milioni di euro per l'anno 2019.

## **Articolo 2**

### **Commi da 1 a 6**

#### **Comma 1**

Mobilità ordinaria - lettera a)

Si includono nella salvaguardia, nei limiti di 5.500 soggetti, i lavoratori in mobilità ordinaria con accordi al 31 dicembre 2011 e cessazione dell'attività lavorativa entro il 30 settembre 2012 che maturano i requisiti pensionistici ante L. 214/2011 entro la fine della mobilità ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari in deroga alla normativa vigente, entro 12 mesi dalla fine della stessa.

#### Versamenti volontari - lettera b)

Si includono nella salvaguardia, nei limiti di 12.000 soggetti, i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria dei versamenti entro il 4 dicembre 2011<sup>1</sup> che perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, tra il trentasettesimo e il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. I soggetti interessati non devono essere rioccupati a tempo indeterminato.

#### Cessati - lettera c)

Si includono nella salvaguardia, nei limiti di 8.800 soggetti, i lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali o collettivi stipulati entro il 31 dicembre 2011 ovvero lavoratori cessati con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro tra il 1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 con decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, tra il trentasettesimo e il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. I soggetti interessati non devono essere rioccupati a tempo indeterminato.

#### Familiari di disabili - lettera d)

si includono nella salvaguardia, nei limiti di 1.800 soggetti, i soggetti che, nell'ambito della categoria di cui alla lettera e-ter) dell'articolo 24, comma 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento

---

<sup>1</sup> Sono considerati anche coloro i quali non hanno un versamento accreditato o accreditabile alla data del 4 dicembre 2011 purché con almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2007 ed il 30 novembre 2013.

pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge, entro il 48-simo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. La platea si incrementa di 1.800 soggetti (rispetto ai 2.500 già previsti) comprendendo anche coloro che, sulla base delle prime risultanze gestionali del monitoraggio previsto, rimarrebbero esclusi dal contingente dei 2.500.

#### Cessati a tempo determinato - lettera e)

Si includono, nei limiti di 4.000 soggetti i lavoratori con contratto a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 2007 e il 2011 non rioccupati a tempo indeterminato che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201/2011, entro il 48-simo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

Dal complesso della disposizione, che interessa un limite massimo numerico di 32.100 soggetti, conseguono, sulla base dei dati amministrativi dell'INPS, maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 43 milioni di euro per l'anno 2014, 218 milioni di euro per l'anno 2015, 378 milioni di euro per l'anno 2016, 355 milioni di euro per l'anno 2017, 303 milioni di euro per l'anno 2018, 203 milioni di euro per l'anno 2019, 128 milioni di euro per l'anno 2020, 49 milioni di euro per l'anno 2021 e 4 milioni di euro per l'anno 2022, che costituiscono ai sensi **del comma 6** il limite massimo di spesa. Conseguentemente, la disposizione prevede la necessaria rideterminazione degli importi indicati al quarto periodo del comma 235 dell'articolo 1 della legge n. 228/2012 riportante i complessivi oneri programmati per le tutele dei lavoratori salvaguardati dall'incremento dei requisiti di accesso al pensionamento stabilito dal DL 201/2011, convertito con legge n. 214/2011.

I commi 3, 4 e 5 stabiliscono modalità attuative della disposizione e in particolare:

- a) il comma 3 prevede che il trattamento pensionistico con riferimento ai soggetti di cui al presente articolo, non possa avere decorrenza anteriore all'entrata in vigore della presente legge;
- b) il comma 4 prevede disposizioni ai fini del rispetto dei limiti numerici e finanziari previsti.

### **Articolo 3**

Trattasi di disposizioni dirette a chiarire l'applicazione di norme vigenti dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### **Articolo 4**

##### **Comma 1**

Per effetto delle modifiche di cui agli articoli 1 e 2, il comma prevede a rideterminare complessivamente gli importi di cui all'articolo 1, comma 235 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni e integrazioni, quarto periodo corrispondenti ai nuovi oneri programmati per tutte le misure di salvaguardia anche a seguito del provvedimento in esame.

##### **Comma 2**

Prevede l'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni e integrazioni, di 31 milioni di euro per l'anno 2014, 67 milioni di euro per l'anno 2017, 215 milioni di euro per l'anno 2018 e 43 milioni di euro per l'anno 2019, in relazione alle economie derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1 che residuano successivamente all'utilizzo a copertura delle disposizioni di cui all'articolo 2.

##### **Comma 3**

Trattasi di disposizione di copertura finanziaria che prevede che all'onere derivante da quanto previsto dall'articolo 2 e dal comma 2 dell'articolo 4 pari a 74 milioni di euro per l'anno 2014, 218 milioni di euro per l'anno 2015, 378 milioni di euro per l'anno 2016, 422 milioni di euro per l'anno 2017, 518 milioni di euro per l'anno 2018, 246 milioni di euro per l'anno 2019, 128 milioni di euro per l'anno 2020, 49 milioni di euro per l'anno 2021 e 4 milioni di euro per l'anno 2022 si provveda:

- a) quanto a 74 milioni di euro per l'anno 2014, 81 milioni di euro per l'anno 2015, 259 milioni di euro per l'anno 2016, 422 milioni di euro per l'anno 2017, 518 milioni di euro per l'anno 2018, 246 milioni di euro per l'anno 2019, 35 milioni di euro per l'anno 2020 per effetto delle economie derivanti dall'articolo 1;
- b) quanto a 137 milioni di euro per l'anno 2015, 119 milioni di euro per l'anno 2016, 93 milioni di euro per l'anno 2020, 49 milioni di euro per l'anno 2021 e 4 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Di seguito la tabella di sintesi degli effetti finanziari del provvedimento in esame:



| Anno | articolo 1 commi da 1 a 3                   |  | articolo 1 comma 4   |                         | Totale articolo 1 (A)                  |                               | Articolo 2   |  |   |   | Totale articolo 2 (B)                         |   | articolo 4, comma 2 (C)  | Totali oneri (B+C) | articolo 4, comma 3 lettera b) (D) | Effetto complessivo (A+B+C+D) |        |  |  |
|------|---|--|--|-------------------------|--|-------------------------------|--|--|---|---|---|---|--|--------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------|--|--|
|      | Mobilità ordinaria                          | Cessati IV salvaguardia                      | Mobilità ordinaria   | Cessati IV salvaguardia | Comma 1, lettera a) Mobilità ordinaria | Comma 1, lettera b) Volontari | Comma 1, lettera c) Cessati                              | Comma 1, lettera d) Familiari disabili | Comma 1, lettera e) Cessati tempo determinato | Comma 1, lettera f) Cessati tempo determinato | Comma 1, lettera g) Cessati tempo determinato | Comma 1, lettera h) Cessati tempo determinato | Rifinanziamento autorizzazione spesa primo periodo art. 1, comma 235 legge n. 128/2012 |                    |                                    |                               |        |  |  |
|      | rideterminazione soggetti art 22 DL 95/2012 | rideterminazione soggetti art 11 DL 102/2013 | estensione di 1 anno periodo per maturare diritto alla decorrenza con normativa previgente |                         |  |                               |  |  |   |   |   |   |  |                    |                                    |                               |        |  |  |
|      | -20.000                                     |  | -4.000   |                         | -24.000                                |                               | 5.500  |  | 12.000  |   | 8.800   |   | 1.800  |                    | 4.000                              |                               | 32.100 |  |  |
|      |   |  |  |                         |  |                               | Numero soggetti  |  |   |   |   |   |  |                    |                                    |                               |        |  |  |
|      |   |  |  |                         |  |                               | valori in mln di euro (- minore spesa; + maggiore spesa) |  |   |   |   |   |  |                    |                                    |                               |        |  |  |
| 2014 | 0   | -74  | -74  | 0                       | 0                                      | 10                            | 29   | 43                                     | 31  | 74  | 0   | 0   | 0  | 0                  | 0                                  | 0                             | 0      |  |  |
| 2015 | 0   | -81  | -81  | 19                      | 53                                     | 16                            | 43   | 218                                    | 0   | 218   | 0   | 0   | 0  | -137               | 0                                  | 0                             | 0      |  |  |
| 2016 | -198  | -61  | -259   | 58                      | 121                                    | 15                            | 40   | 378                                    | 0   | 378   | 0   | 0   | 0  | -119               | 0                                  | 0                             | 0      |  |  |
| 2017 | -380  | -42  | -422   | 74                      | 112                                    | 9                             | 26   | 355                                    | 67  | 422   | 0   | 0   | 0  | 422                | 0                                  | 0                             | 0      |  |  |
| 2018 | -495  | -23  | -518   | 53                      | 108                                    | 4                             | 22   | 303                                    | 215   | 518   | 0   | 0   | 0  | 518                | 0                                  | 0                             | 0      |  |  |
| 2019 | -240  | -6   | -246   | 37                      | 107                                    | 36                            | 1  | 203                                    | 43  | 246   | 0   | 0   | 0  | 246                | 0                                  | 0                             | 0      |  |  |
| 2020 | -35   | 0  | -35  | 24                      | 93                                     | 0                             | 11   | 128                                    | 0   | 128   | 0   | 0   | 0  | 128                | -93                                | 0                             | 0      |  |  |
| 2021 | 0   | 0  | 0  | 13                      | 34                                     | 0                             | 2  | 49                                     | 0   | 49  | 0   | 0   | 0  | 49                 | -49                                | 0                             | 0      |  |  |
| 2022 | 0   | 0  | 0  | 4                       | 0                                      | 0                             | 0  | 4                                      | 0   | 4   | 0   | 0   | 0  | 4                  | -4                                 | 0                             | 0      |  |  |
| 2023 | 0   | 0  | 0  | 0                       | 0                                      | 0                             | 0  | 0                                      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                  | 0                                  | 0                             | 0      |  |  |

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



22 LUG. 2014